



Partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive

A.C. 836

Dossier n° 91 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
6 febbraio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|---|
| A.C. | 836 |
| Titolo: | Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Numero di articoli: | 11 |
| Commissione competente : | VII Cultura |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in Commissione |

Premessa

La proposta di legge in esame [AC 836](#), composta di **8 articoli**, come risultante dall'approvazione di [emendamenti](#) in sede referente (il testo originario ne prevedeva 11), reca "*Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive*".

Gli emendamenti approvati dalla Commissione cultura (il 17 gennaio 2024) hanno soppresso alcuni articoli (6, 7 e 10 del testo iniziale) e hanno apportato modifiche agli altri, espungendo dal testo, in particolare, la **delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive** (prevista inizialmente all'art. 7), con conseguente modifica del titolo della proposta di legge.

Sul testo originario si era espresso il **Comitato per la legislazione**, nella seduta dell'8 novembre 2023, con un [parere con osservazione](#).

Sul testo in esame si è espressa [favorevolmente, con osservazione](#), la VI Commissione finanze, il 30 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, del regolamento. La II Commissione giustizia ha espresso [parere favorevole](#) nella seduta del 31 gennaio 2024 e, in medesima data, la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso [parere favorevole](#). La V Commissione bilancio ha espresso **parere favorevole**, con **condizione ex art. 81 Cost**, nella [seduta del 31 gennaio 2024](#). In particolare, la condizione espressa dalla V Commissione ha chiesto di sopprimere il comma 3 dell'art. 6 e di inserire un nuovo articolo che preveda una **clausola d'invarianza finanziaria** degli oneri della proposta di legge.

Si segnala, inoltre, che la Commissione di merito ha svolto un ciclo di **audizioni informali** sul progetto di legge, dal 1° agosto al 10 ottobre 2023.

La **relazione illustrativa** della proposta di legge originaria rileva che, negli anni più recenti, il modello gestionale dello sport italiano, più specificamente quello calcistico, ha subito gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società sportive, nonché dalla diminuzione delle presenze di tifosi negli stadi, così come delle vendite dei diritti di trasmissione audiovisiva degli eventi sportivi. A ciò si aggiungono, in molti casi - prosegue la relazione - l'insufficienza di risorse economiche e la lentezza burocratica in relazione alla gestione degli impianti sportivi, con ripercussioni non solo sulle medesime società sportive, ma anche sulle amministrazioni territoriali. Il presente provvedimento mira, dunque, a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

La relazione ricorda la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, che all'art. 1, comma 1, lettera n), delega espressamente il Governo a «individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche» (delega che non risulta essere stata esercitata). Per un approfondimento sulla predetta legge, si rinvia all'apposito [dossier](#).

In attuazione, invece, dell'art. 5 della medesima [legge n. 86 del 2019](#), è stato adottato il [decreto legislativo n. 36 del 2021](#), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Le disposizioni di questo decreto sono entrate in vigore, con alcune eccezioni, il 1° luglio 2023 (art. 51). Contestualmente, lo stesso decreto ha disposto - tra l'altro - l'abrogazione della [legge n. 91 del 1981](#), recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", sempre a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 52, comma 1, lettera b)). Per un approfondimento sul predetto decreto 36/2021, si rinvia al relativo [dossier](#).

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge in esame reca le **finalità** e i **principi** della stessa.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, in coerenza con i valori tutelati dagli **articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41** della [Costituzione](#), la presente proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3, al capitale sociale delle società sportive e da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

Si ricorda che l'**art. 2** della Carta costituzionale prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia **nelle formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, mentre l'**art. 3, secondo comma**, prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'**ultimo comma dell'art. 33** della medesima Costituzione - introdotto dall'art. 1 della [legge costituzionale n. 1 del 2023](#) - prevede che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. L'**art. 41** della Carta costituzionale, infine, dispone che l'iniziativa economica privata è libera e che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Prevede, inoltre, che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (i riferimenti alla salute e all'ambiente sono stati inseriti, nel predetto articolo, dall'art. 2 della [legge costituzionale n. 1 del 2022](#)).

Ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 1, le **forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive** nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.

Il **comma 3**, infine, prevede che, ai fini della presente proposta di legge, **per società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva** a livello agonistico. Per **attività sportiva agonistica o sport agonistico** si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

L'**articolo 2** disciplina le **forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni** e le quote delle società sportive.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, per le finalità di cui al suddetto art. 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare:

- a) le società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;
- b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;

Il **comma 1-bis**, poi, dispone che, ai fini di cui al suddetto comma 1, lettera a), **le società sportive dilettantistiche** sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possieda i requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#).

Si ricorda che l'**art. 7** del suddetto [decreto legislativo n. 36 del 2021](#), in materia di atto costitutivo e di statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, prevede, al **comma 1**, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del [codice civile](#);
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Il **comma 2**, inoltre, prevede che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), **le società sportive professionistiche** sono assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

b) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possieda una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

L'articolo 3 regola gli **enti di partecipazione popolare sportiva**.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che, **sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti** che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del successivo comma 2, e nel cui statuto:

a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza.

In particolare:

1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'art. 9 del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#) (in materia di attività secondarie e strumentali delle associazioni e società sportive dilettantistiche);

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di

utili:

1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5, comma 1;

3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il

predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la portata del rinvio, di cui ai numeri 2 e 4, alle "attività di interesse generale di cui all'articolo 5", posto che tale articolo non appare contenere riferimenti ad "attività di interesse generale".

Il **comma 2** del medesimo art. 3 prevede che, ai fini dello stesso articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A, ai sensi del [decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9](#), recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse";
2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate al numero 1) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

L'articolo 4 disciplina i requisiti per l'accesso alle agevolazioni.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano delle **agevolazioni di cui all'art. 5** della presente proposta di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#) (in materia di assenza di fine di lucro nello svolgimento dell'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche);

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (sopra richiamato);

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

A mente del **comma 2**, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.

Il **comma 3**, infine, prevede che, qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente proposta di legge. Le agevolazioni di cui presente provvedimento si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

L'articolo 5 regola il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.

Ai sensi del suo **unico comma**, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'art. 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente proposta di legge;

b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);

c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di

soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore assenza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

L'articolo 6 disciplina le **attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, per le finalità di cui alla presente proposta di legge, il **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) vigila sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b) nell'ambito del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, istituisce una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
- c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisce una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3.

Il **comma 2**, poi, prevede che, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento per lo sport provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro.

A mente del **comma 3**, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 disciplina la **costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale** delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.

Ai sensi del **comma 2**, per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 8, comma 2, la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

Decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, di un ente di partecipazione popolare sportiva, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, prevede che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6.

L'articolo 8 reca le **disposizioni finali**.

Nello specifico, si prevede, al **comma 1**, che la presente proposta di legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi del **comma 2**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

- a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
- b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
- c) delle soglie di incremento delle agevolazioni di cui all'art. 5 della presente proposta di legge, nel caso di aumento della quota azionaria detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b). *Si valuti l'opportunità di coordinare il riferimento all'incremento delle soglie delle agevolazioni, qui previsto, con il contenuto dell'art. 5 in materia di diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.*

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento - nel disciplinare la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive - appare prevalentemente riconducibile alla **competenza esclusiva dello Stato** in materia di **ordinamento civile**, ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., trattandosi di disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato» (cfr. fra molte la sentenza n. 227 del 2020, relativa a società a partecipazione pubblica).

L'art. 6, in particolare - che individua le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, sembra invece da ascrivere alla competenza legislativa, sempre esclusiva, dello Stato in

materia di **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**, ex art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.

| | | | |
|---------|--|--|------------------|
| Cost091 | Servizio Studi Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | ✕ CD_istituzioni |
| | Servizio Studi Dipartimento Cultura | st_cultura@camera.it - 066760-3255 | ✕ CD_cultura |

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.